



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 10

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Luisetto, Manildo, Bigon, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Micalizzi, Montanariello, Sambo, Trevisi, Cendron, Lovat, Szumski e Rocco

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E
IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE
PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 dicembre 2025.

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)

Relazione:

La presente proposta di legge ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo del caregiver familiare, definito come la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata nell'ambito del piano assistenziale individualizzato.

Tale caratterizzazione riprende quanto indicato dall'organizzazione europea EUROCARERS secondo la quale il caregiver familiare è la persona che, in veste non professionale, si prende cura di un familiare, un amico o un vicino di casa in condizioni di fragilità, disabilità o malattia. Una più ampia definizione è desumibile dalla Carta europea del caregiver familiare, elaborata dalla Confederazione delle organizzazioni di famiglie con persone disabili dell'Unione europea. Più in generale, possiamo affermare che tale figura risponde al bisogno affettivo, relazionale e di sicurezza del proprio caro, effettua il disbrigo di pratiche amministrative, si rapporta con gli operatori dei servizi e si fa carico, direttamente o con l'aiuto di terzi, del supporto alle funzioni di vita quotidiana della persona assistita.

In Italia una prima definizione di caregiver è stata introdotta con la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017), la quale ha contestualmente istituito un fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività prestata dal caregiver familiare. Per tale fondo è stata prevista una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. Un successivo decreto-legge, il D.L. 86/2018, ha trasferito la gestione del fondo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, modificandone l'originaria finalità e prevedendo il riparto annuale tra le Regioni. Per portare a compimento una riforma di sistema, la legge di bilancio per l'anno 2021 (legge n. 178/2020) ha istituito un ulteriore fondo (30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023). Da ultimo, la legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 235, legge n. 207/2024) ha disposto una modifica alla normativa istitutiva del Fondo per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, prevedendo che le risorse di tale Fondo, fino all'adozione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiari alla cui copertura esso è destinato, siano destinate alle stesse finalità del Fondo per le non autosufficienze, al fine di garantire in particolare l'erogazione dei servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti.

Nonostante l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un seppur minimo riconoscimento della figura del caregiver, il 3 ottobre 2022 il "Comitato ONU per i diritti delle persone con disabilità" ha condannato l'Italia per la mancanza di tutela giuridica dei caregiver, accertando così la violazione degli obblighi internazionali assunti con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con

disabilità, adottata il 13 dicembre 2006 a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.

A tutt'oggi, però, non esiste una legge dello Stato che dia pieno riconoscimento alla figura del caregiver familiare, né abbiamo un dato ufficiale sul numero dei caregiver attivi nel nostro Paese. Nel 2018 l'ISTAT, nella sua pubblicazione relativa a "Conciliazione tra lavoro e famiglia", stima in oltre 2.800.000 (pari al 7,7 per cento della popolazione) le persone che assistono regolarmente figli o altri parenti di 15 anni e più in quanto malati, disabili o anziani. Si tratta del 9,4 per cento delle donne tra 18 e 64 anni e del 5,9 per cento degli uomini nella stessa fascia d'età, mentre nella fascia d'età da 45 a 64 anni la percentuale dei caregiver sale al 12,2 per cento. Tra questi, poi, quasi 650.000 persone si occupano contemporaneamente sia di figli minori di 15 anni sia di altri familiari malati, disabili o anziani.

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha ulteriormente evidenziato come il lavoro di cura sia un bisogno collettivo e, insieme, un bene sociale e ha fatto emergere punti di debolezza e fragilità strutturali che impediscono, nel nostro Paese, di assumere il lavoro di cura come paradigma di interesse generale.

La funzione svolta dal caregiver familiare ha forti impatti fisici, emotivi, relazionali e lavorativi. Secondo l'INPS, il 66 per cento dei caregiver ha dovuto lasciare il lavoro e le persone che prestano cura per più di 50 ore alla settimana hanno, rispetto ai coetanei, il doppio di probabilità di avere problemi di salute. Inoltre, tale impegno comporta spesso conseguenze sul piano economico, quali, ad esempio, la perdita del reddito da lavoro e il dover far fronte a rilevanti spese sanitarie e assistenziali.

Le difficili condizioni delle famiglie, le crescenti disuguaglianze sociali ed economiche, il silenzio che circonda il problema della cura, richiedono una urgente assunzione di responsabilità rispetto ai bisogni e al benessere del caregiver e del ruolo che questi svolge nel sistema di welfare.

Assumendo, altresì, il punto di vista della persona assistita, sono illuminanti le parole del filosofo scozzese Alasdair McIntyre: "la vulnerabilità e la dipendenza sembrano talmente evidenti da far pensare che non sia possibile dare una spiegazione credibile della condizione umana senza riconoscere la centralità del loro ruolo. Eppure il malato, il sofferente o il disabile trovano posto (...) solo e sempre in veste di possibile oggetto di benevolenza, mai come legittimi membri di una comunità di pari": renderli tali, considerarli come parte di una comunità in un contesto pienamente inclusivo, passa anche dal riconoscere valore e diritti a coloro che si assumono l'onere della cura.

Non vi è, dunque, una prospettiva che giustifichi attese e rinvii. È improcrastinabile l'esigenza di disciplinare il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare a livello regionale, nel solco di quanto già previsto da dodici Regioni e dalla Provincia Autonoma di Trento, che hanno approvato leggi allo scopo di dare visibilità e riconoscere diritti a molte persone purtroppo ancora invisibili.

Con questo progetto di legge vogliamo intervenire per valorizzare la funzione sociale del caregiver familiare, ma anche perché siano riconosciuti diritti quali l'informazione, la formazione, il sollievo e il supporto nelle emergenze, la valorizzazione delle competenze acquisite.

Il progetto di legge si compone di 13 articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della proposta, riconoscendo la figura del caregiver familiare al fine di valorizzarla e rispondere ai suoi bisogni, in sintonia con le esigenze della persona accudita.

Nell'articolo 2 si precisa la definizione di caregiver familiare, anche attraverso la descrizione dei compiti che gli sono propri e il suo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

L'articolo 3 identifica il giovane caregiver e ne evidenzia i peculiari bisogni, con particolare riferimento all'ambito educativo, formativo e lavorativo.

L'articolo 4 espone nel dettaglio le modalità di integrazione del caregiver nel sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari, individuando nelle Aziende ULSS e negli ATS i soggetti istituzionali che provvedono al riconoscimento e alla valorizzazione di questa figura, principalmente attraverso la sua partecipazione al Piano assistenziale individualizzato (PAI).

All'articolo 5 sono dettagliati gli interventi regionali a favore del caregiver, tra i quali la promozione dell'associazionismo e di accordi con le compagnie assicurative, con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali: tra queste ultime un ruolo imprescindibile spetta indiscutibilmente ai sindacati dei pensionati. In particolare, vengono indicati i servizi che ATS e AULSS devono assicurare al caregiver: informazione, formazione, affiancamento, supporto e sollievo.

L'articolo 6 descrive la rete di sostegno al caregiver, esplicitando i soggetti e i servizi che ne costituiscono la trama.

L'articolo 7 prevede la valorizzazione delle competenze acquisite dal caregiver anche al fine di favorirne l'accesso e il reinserimento lavorativo.

L'articolo 8 istituisce la "Giornata del Caregiver" da tenersi il 6 ottobre, in coincidenza con la Giornata europea dei caregiver. Nel medesimo articolo si prevede, inoltre, che la Regione raccolga e documenti le buone pratiche e le migliori esperienze dei territori, attività che potrebbe auspicabilmente porre le premesse per strutturare un osservatorio in grado di monitorare puntualmente bisogni e risposte, anche al fine di prevenire problemi fisici e psicologici correlati all'attività prestata.

L'articolo 9 stabilisce che la Giunta regionale relazioni con periodicità annuale alla competente Commissione consiliare sui risultati ottenuti nella promozione e attuazione degli interventi a sostegno dei caregiver.

L'articolo 10 prevede che la Giunta regionale predisponga in tempi brevi apposite linee guida a cui AULSS e ATS debbano attenersi nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5; prevede inoltre che entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge siano approvate le procedure e i criteri per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite dai caregiver.

L'articolo 11 istituisce il Fondo regionale Caregiver, il cui finanziamento è stabilito con le modalità di cui all'articolo 12.

Infine, l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE CURA E ASSISTENZA)

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione riconosce il valore sociale ed economico, per l'intera collettività, dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita, prestata nel contesto familiare e affettivo, a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.

2. Nell'ambito delle politiche di welfare, la Regione altresì promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di coesione sociale.

3. La Regione riconosce e valorizza la figura del caregiver familiare (di seguito: caregiver) quale componente attivo e risorsa della rete di assistenza alla persona e del sistema regionale integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

4. La Regione riconosce i bisogni del caregiver in sintonia con le esigenze della persona accudita, e ne garantisce la soddisfazione attraverso interventi e azioni di supporto e mediante l'integrazione nel sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari.

Art. 2 - Definizione di caregiver.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020", ai fini della presente legge si intende per caregiver la persona che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, senza obbligo di convivenza, residenza o domicilio comune, si prende cura per ragioni affettive di una persona cara consenziente, in condizioni di non autosufficienza o comunque di necessità di ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé, nell'ambito del Piano Assistenziale Individualizzato (di seguito denominato PAI), di cui alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016" e all'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge 23 marzo 2023 n. 33 "Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane".

2. Il caregiver, in base ai bisogni della persona cara assistita, in particolare, assiste e cura la persona e il suo ambiente domestico; supporta la sua vita di relazione; concorre al suo benessere psico-fisico; presta aiuto nella mobilità, nelle attività e nelle necessità della vita quotidiana.

3. Il caregiver si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo quanto previsto nel PAI. In nessun caso l'attività del caregiver sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza in ottica collaborativa al fine di garantire un contesto inclusivo e solidale.

4. Il caregiver può svolgere attività di cura anche a favore di più assistiti.

5. Il ruolo di caregiver può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, purché all'interno del PAI venga individuato il caregiver principale.

6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il caregiver può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.

Art. 3 - Giovani caregiver.

1. Ai fini della presente legge, per giovane caregiver si intende la persona di età fino ai ventiquattro anni che si prende cura di una persona cara secondo le condizioni e le modalità previste dall'articolo 2.

2. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 "Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023 n. 33", e ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la Regione riconosce i bisogni specifici dei giovani caregiver con particolare riferimento all'ambito educativo, all'istruzione, al benessere psico-fisico. A tal fine, la Regione si adopera affinché siano valorizzate le competenze acquisite dai giovani caregiver, sia facilitata la transizione dalla scuola al lavoro e, più in generale, l'accesso al lavoro.

3. Per le finalità di cui al comma 2, la Regione stipula protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, gli Atenei e le istituzioni scolastiche, allo scopo di favorire la conciliazione tra tempo di cura e tempo di studio e valorizzare l'impegno assistenziale.

Art. 4 - Riconoscimento del caregiver nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4, la Regione, tramite le Aziende ULSS (di seguito AULSS) e gli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS), riconosce il caregiver come un elemento della rete del welfare locale e gli assicura il sostegno e l'affiancamento necessari a sostenere la qualità dell'opera di assistenza prestata.

2. Nel rispetto di quanto definito dalle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come previsto dal Regolamento UE 2016/679, e dai decreti legislativi n. 196/2003 e n. 101/2018, i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito, ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono alla persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver un'informazione puntuale ed esauriente sulle problematiche di cui soffre la persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse disponibili sul territorio, che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione, anche tramite le AULSS e gli ATS, promuove iniziative di informazione e orientamento rivolte alla persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver.

4. A seguito dell'informazione di cui ai commi 2 e 3, la persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver, di propria iniziativa o a seguito di proposta da parte di un servizio sociale, sociosanitario o sanitario, esprime in modo libero e consapevole la disponibilità a svolgere la propria attività volontaria di assistenza e cura, ad avvalersi di supporti formativi e di forme di integrazione con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari.

5. La persona disponibile a svolgere il ruolo di caregiver, previo consenso della persona cara assistita ovvero di chi ne esercita la tutela, partecipa in modo

attivo al percorso di valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo riguardano, concordati nel PAI stesso, tramite la sua sottoscrizione.

6. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività del caregiver nonché le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi sociali, sociosanitari e sanitari si impegnano a fornire, al fine di permettere al caregiver di svolgere le attività di assistenza e di cura in maniera appropriata e senza rischi per l'assistito e per sé medesimo e per consentirgli di affrontare al meglio possibili difficoltà o urgenze. L'impegno assunto dal caregiver può essere ridefinito attraverso la tempestiva revisione del PAI.

Art. 5 - Interventi a favore del caregiver.

1. La Regione:

- a) promuove e facilita, in coordinamento con gli ATS, la costituzione di associazioni dei caregiver e ne riconosce il concorso nella definizione dei Piani di Zona, ai sensi dell'articolo 15 comma 2 della legge regionale, 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali";
- b) prevede, nell'ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver, anche attraverso il sostegno agli ATS e alle AULSS, per la realizzazione delle prescrizioni di cui al comma 2;
- c) promuove accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative, al fine di prevedere premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver che opera nell'ambito del PAI, per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
- d) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, che prevedano lo sviluppo di progetti e di servizi di welfare aziendale o interaziendale, l'incentivazione dello strumento del lavoro agile e di una maggior flessibilità oraria per la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura;
- e) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati, anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT), che facilitino il costante rapporto tra gli operatori e il caregiver;
- f) predispone, in accordo con gli ATS e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, sociosanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver e sulle modalità di relazione e comunicazione con gli stessi.

2. Gli ATS e le AULSS assicurano al caregiver:

- a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;
- b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;
- c) il supporto utile ad evitare l'isolamento ed il rischio di burnout, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto mutuo aiuto;
- d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal caregiver, prevedendo azioni per farvi fronte, o ridefinendo il PAI stesso qualora la situazione emergenziale assuma carattere di stabilità;

- e) gli interventi di sollievo rispetto all'attività di cura nelle situazioni di emergenza e di tipo programmato;
- f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento dell'assistito.

Art. 6 - Rete di sostegno al caregiver.

1. La rete di sostegno al caregiver è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e da reti di solidarietà.

2. Sono elementi della rete di cui al comma 1:

- a) il responsabile del caso, che nell'ambito del PAI è la figura di riferimento ed il referente del caregiver;
- b) il medico di medicina generale, che è il referente terapeutico del familiare assistito;
- c) i servizi sociali, sociosanitari e sanitari e i servizi specialistici sanitari, chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità;
- d) ove presenti, il volontariato e la solidarietà di vicinato, che rappresentano un'ulteriore risorsa della rete e possono essere attivati per integrare il PAI e contrastare i rischi di isolamento del caregiver.

Art. 7 - Riconoscimento delle competenze.

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle competenze acquisite, l'accesso e il reinserimento lavorativo, in relazione alle figure del repertorio regionale relative all'area sociosanitaria, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver operante all'interno del PAI è riconosciuta nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017 n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e dall'articolo 10 comma 2 della presente legge.

Art. 8 - Azioni di sensibilizzazione e partecipazione.

1. La Regione istituisce la "Giornata del Caregiver", da celebrarsi ogni anno il 6 ottobre, in coincidenza con la giornata europea dedicata ai caregiver, per sensibilizzare la cittadinanza sul valore sociale di tale figura.

2. La Giornata del Caregiver viene realizzata in collaborazione con gli enti locali, gli ATS e le AULSS, e con il coinvolgimento del Terzo Settore, delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei pensionati.

3. La Regione, altresì, documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver.

Art. 9 - Clausola valutativa.

1. Con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione che fornisce informazioni relativamente ai risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno del caregiver e che contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) numero di caregiver attivi e variazioni rispetto all'anno precedente;
- b) numero di caregiver per i quali è stato necessario attivare quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c);

c) numero di caregiver che hanno partecipato ad attività di formazione e numero di caregiver che, ai sensi dell'articolo 7, hanno ottenuto il riconoscimento delle competenze acquisite, nonché numero di studenti caregiver a cui sono stati riconosciuti crediti formativi.

2. La relazione deve contenere anche la valutazione dell'efficacia delle misure di formazione e certificazione delle competenze per i caregiver e le eventuali criticità emerse dall'applicazione della presente legge.

Art. 10 - Provvedimenti attuativi.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde, approva apposite linee guida a cui AULSS e ATS si devono conformare nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 comma 2.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali se ne prescinde, approva le procedure e i criteri per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite dal caregiver durante l'attività di cura e assistenza, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 31 marzo 2017 n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto".

Art. 11 - Fondo regionale caregiver.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale Caregiver.

Art. 12 - Norma finanziaria.

1. Il fondo di cui all'articolo 11 è così finanziato:

a) agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

b) agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per ciascun esercizio 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo di pari importo per gli esercizi 2026 e 2027 le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità.....	5
Art. 2 - Definizione di caregiver.....	5
Art. 3 - Giovani caregiver.....	6
Art. 4 - Riconoscimento del caregiver nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari.	6
Art. 5 - Interventi a favore del caregiver.	7
Art. 6 - Rete di sostegno al caregiver.....	8
Art. 7 - Riconoscimento delle competenze.....	8
Art. 8 - Azioni di sensibilizzazione e partecipazione.	8
Art. 9 - Clausola valutativa.....	8
Art. 10 - Provvedimenti attuativi.	9
Art. 11 - Fondo regionale caregiver.....	9
Art. 12 - Norma finanziaria.....	9
Art. 13 - Entrata in vigore.....	10